

N. R.G. 554/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Seconda Sottosezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 554/2018

tra

FINPA S.R.L.

OPPONENTE

e

SOLUTION BANK S.P.A. (già CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.)

OPPOSTO

Oggi **17 settembre 2020** ad ore **11,25** innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:

Per [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]
Per SOLUTION BANK S.P.A. (GIA' CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.) l'avv. GAMBERINI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO TIRAPANI

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte opponente precisa le proprie conclusioni come da prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 14.06.2019.

Parte opposta precisa come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.09.2020.

Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. che viene allegata al presente verbale.

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **554/2018** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

SOLUTION BANK S.P.A. (già CREDITO DI ROMAGNA S.P.A.) (C.F. 03374640401), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI, n. 60 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso alla udienza del giorno 17 settembre 2020 ed in particolare, parte attrice come da prima memoria *ex art. 183*, comma 6, c.p.c. depositata in data 14.06.2019 e parte convenuta come da note conclusive autorizzate depositate in data 3.09.2020.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione notificato [REDACTED] a socio unico (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1859/2017, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Credito di Romagna s.p.a., ora Solution Bank s.p.a. (di seguito anche solo banca), ingiungeva il pagamento del saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario erogato a professionisti/impres e n. 50/19/00024 stipulato tra le parti in data 12.01.2016 per la somma complessiva di euro 1.496.739,58, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Parte opponente, preliminarmente, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, lamentava la mancata sottoscrizione del regolamento contrattuale da parte di [REDACTED], peraltro in assenza del relativo timbro societario, e la presenza di sottoscrizione da parte di un soggetto terzo, peraltro con violazione da parte della banca in ordine alla mancata identificazione della clientela; deduceva, altresì, la necessità di sottoscrizione del contratto ad opera di entrambe le parti; deduceva la mancanza di prova in atti dell'effettiva erogazione della somma mutuata; si doleva dell'erronea quantificazione del presunto credito, peraltro superiore alla quota



capitale del mutuo pari ad euro 1.400.000,00, deducendo altresì l'incomprensibilità del criterio di calcolo degli interessi applicati.

Per questi motivi, parte opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nulla dovere alla banca; con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Credito di Romagna s.p.a., che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario.

Innanzitutto, parte opposta deduceva la nullità dell'atto di citazione avversario per indeterminatezza ed in via preliminare chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione; quanto al merito affermava l'infondatezza dell'opposizione.

In particolare, rilevava la non indispensabilità del timbro societario, essendo necessaria e sufficiente ad impegnare la persona giuridica la sottoscrizione del legale rappresentante, offriva in comunicazione estratto conto da cui si evince l'effettiva erogazione della somma mutuata e copia comunicazione *mail* con cui la stessa [REDACTED] era a proporre alla banca una soluzione transattiva a saldo e stralcio.

Pertanto, parte opposta, nel merito, chiedeva rigettare integralmente l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata - riconvenzionale, la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma complessiva di euro 1.496.739,58, oltre interessi contrattualmente previsti dal 23.6.2017; in ogni caso, con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza del 20.11.2018, a scioglimento della riserva assunta, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di quindici giorni, disponendo l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d. lgs. n. 28/2010.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

All'udienza del 16.05.2019, i procuratori delle parti davano atto dell'esperimento del procedimento di mediazione, con esito negativo, e il giudice, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.

Con ordinanza del 14.11.2019, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* al giorno 17.09.2020, concedendo alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.

All'udienza del 17.09.2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies c.p.c.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1859/2017 proposta da [REDACTED] è infondata e va, dunque, rigettata per le seguenti ragioni.

Innanzitutto ed in base alla ragione più liquida, si rileva che, dagli atti di causa considerati nel complesso, la doglianza di parte opponente circa la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] in merito alla sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario non risulta condivisibile e si ritiene sussistente la piena validità del predetto contratto reale, certamente imputabile anche alla società odierna opponente.

A tal proposito, infatti, ci si limita ad osservare che la riconducibilità del rapporto bancario alla società [REDACTED] appare incontestabile sotto plurimi profili ed, in particolare, facendo ricorso al principio dell'apparenza del diritto.

Da un lato, infatti, il regolamento contrattuale, comprensivo di documento di sintesi, condizioni generali di contratto e di piano di ammortamento, presenta puntuali riferimenti al debitore principale, indicando la stessa società quale cliente / mutuatario (cfr. doc. n. 2 monitorio).

In particolare, il mutuo chirografario a tasso fisso erogato a professionisti/imprese n. 50/19/00024 riporta l'indicazione del nominativo [REDACTED] e relativo numero di partita IVA su ogni prima pagina



dei diversi documenti di cui è composto ed, inoltre, presenta in allegato una lettera di autorizzazione all'addebito su conto corrente delle rate del mutuo, con espressa indicazione del numero di rapporto del mutuo oggetto del presente giudizio, nonché del conto corrente su cui effettuare gli addebiti testualmente indicato "c/c 50/01/03143 intestato a [REDACTED] presso di Voi".

Dall'altro lato, l'imputabilità del predetto contratto a [REDACTED] emerge, quantomeno, facendo applicazione del principio di apparenza del diritto e più in generale al principio dell'affidamento del terzo incolpevole. Nel caso di specie, indipendentemente dalla richiesta o meno al soggetto intervenuto alla stipulazione del contratto da parte della banca di giustificazione dei poteri di rappresentanza, alla luce comunque dei plurimi e convergenti elementi sopra evidenziati, non solo si ritiene sussistente la buona fede dell'istituto di credito, ma al più un eventuale difetto di rappresentanza potrebbe essere riconducibile ad un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 18191/2007).

Inoltre, poi, anche volendo ritenere che la banca abbia concluso tali contratti con un *falsus procurator*, tale originaria carenza deve considerarsi sanata quantomeno in forza di una sostanziale ratifica intervenuta per fatti concludenti, essendo stata la somma mutuata accreditata sul conto corrente della [REDACTED] il giorno successivo alla stipulazione ovvero in data 13.01.2016 (cfr. doc. n. 3 parte opposta) e avendo parte opponente, per il tramite di un proprio mandatario, successivamente con lettera del 31.01.2018 formulato una proposta transattiva all'istituto di credito a tacitazione della propria posizione debitoria (cfr. doc. n. 5 parte opposta).

Si precisa che, salvo le contestazioni nel merito, parte opponente nel presente giudizio non ha mai disconosciuto tali ulteriori documenti.

Tutto ciò premesso la doglianza di parte opponente circa la non riconducibilità alla società della sottoscrizione apposta sul contratto da un preteso soggetto terzo non coglie nel segno, non essendo sufficiente la mancata apposizione del timbro societario, non richiesta da alcuna norma di legge, a privare di forza vincolante le plurime sottoscrizioni riportate dal legale rappresentante della società in calce alle pagine del contratto di mutuo.

Inoltre, sempre sotto il medesimo punto di vista, parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza di parte opponente in relazione alla pretesa nullità del contratto di mutuo per difetto di forma scritta *ad substantiam*.

Come noto, l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia del regolamento contrattuale sia consegnata al cliente; ciò a pena di nullità del contratto. Tale nullità di protezione, che opera quindi a vantaggio del solo cliente, è posta a tutela della parte debole del contratto.

La forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti. Sul punto occorre, altresì, precisare che alla luce della recente pronuncia delle S.U. di Cassazione che ha sancito la validità del cd. contratto monofirma (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018), deve ritenersi pienamente valido il contratto che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca.

A parere della Corte di Cassazione, infatti, la finalità della previsione della nullità è quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto e dunque il vincolo di forma imposto dal legislatore va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Pertanto, non risulta rilevante ai fini della validità del contratto la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore / cliente, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.



Il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria. Tuttavia, attesa la medesima *ratio* sottesa, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione estensiva anche agli altri contratti bancari ed in particolare in relazione alla nullità dei contratti di apertura di credito in conto corrente per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B..

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, in atti tutti i documenti contrattuali riportano in calce la sottoscrizione del cliente / mutuatario, essendo ciò solo sufficiente al fine della validità degli stessi sotto il profilo della forma scritta *ad substantiam*.

Peraltro, si osserva che seppur non più indispensabile, il contratto riporta in calce anche la sottoscrizione di un rappresentante dell'istituto di credito e risulta, altresì, apposta, sigla dell'incaricato della banca a titolo di visto di regolarità dei poteri e di identificazione.

In secondo luogo, quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente circa la mancanza di prova del preteso credito, occorre precisare che la somma di euro 1.496.739,58, oggetto di ingiunzione in sede monitoria, deriva dal saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario stipulato tra la banca e la società [REDACTED] nella persona del proprio legale rappresentante, in data 12.01.2016.

In atti, in base ai principi dell'onere della prova applicabili al contenzioso bancario, vi è la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla propria domanda creditoria sul punto.

In particolare, infatti, per quanto riguarda il suddetto finanziamento, già in fase monitoria, la stessa ne ha fornito la copia del regolamento contrattuale, completa anche delle condizioni economiche e del piano di ammortamento, oggetto di plurime sottoscrizioni da parte del cliente (cfr. doc. n. 2 monitorio). Tale rapporto di finanziamento si è di fatto concluso, in ragione dell'irregolare andamento del rapporto contrattuale, in data 28.04.2017, con la revoca degli affidamenti ed in particolare la risoluzione del rapporto di mutuo e l'intimazione di immediato pagamento del residuo, comunicate con raccomandata A/R dalla banca al debitore principale, nonché ai garanti (cfr. doc. n. 6 monitorio).

Ciò precisato, si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato.

Inoltre, con specifico riferimento all'onere probatorio in relazione al contratto di mutuo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità pacifica nell'affermare che *“ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”* (cfr. Cass. n. 25632 del 27.10.2017). A tale modalità di consegna della somma mutuata è senza dubbio equiparabile anche l'accredito su conto corrente al mutuatario.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti, tutto ciò è senza dubbio integrato, non essendo divisibile la ricostruzione di parte opponente dell'operazione di finanziamento carente sotto il profilo dell'effettiva consegna della somma mutuata.

Tale doglianza non è fondata, in quanto testualmente smentita dall'estratto conto del conto corrente n. 50/01/03143 intestato a [REDACTED] con accredito della somma mutuata con data operazione del giorno successivo alla stipulazione ovvero 13.01.2016 ed indicazione nella causale proprio del contratto di mutuo chirografario n. 50/19/00024 (cfr. doc. n. 3 parte opposta).

Tutto ciò premesso, non vi è dubbio circa il corretto perfezionamento del contratto reale di mutuo stipulato tra le parti ed oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente obbligazione di restituire la somma erogata in base al piano di ammortamento contrattualmente pattuito.



A tal proposito, ci si limita, in ultima analisi, a rilevare l'assoluta genericità circa le deduzioni di parte opponente in merito all'erronea quantificazione del saldo residuo, non avendo parte opponente provato e ancora prima allegato specificamente i fatti estintivi quali ad esempio l'intervenuto parziale pagamento di alcune rate del mutuo non conteggiate dalla banca.

Per tutte le ragioni sopra richiamate ed in sintesi, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, che si sono svolte rispettivamente con il solo deposito di memorie scritte senza lo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e nelle forme semplificate di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., in ragione del valore della controversia in base al criterio della domanda.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente in relazione al proprio atto introduttivo, come meglio chiarito in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione proposta da [REDACTED] socio unico.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1859/2017 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente [REDACTED] al pagamento a favore di Credito di Romagna s.p.a., ora Solution Bank s.p.a. delle spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 26.158,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile.

Forlì, 17 settembre 2020

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni

